

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Giovanni COMITE	Consigliere
Oriella MARTORANA	Consigliere relatore
Carola CORRADO	Primo referendario
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60494** del registro di segreteria,

per la riforma

della sentenza n.562 del 22 settembre 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, promosso da:

Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale dell'Esercito, n.186, pec previmil@postacert.it, ivi domiciliato, rappresentato e difeso, in virtù di decreto dirigenziale di Direttore del II reparto, dalla Dott.ssa Daniela Natale, c.f. NTLDNL69T43H501Q;

-appellante-

contro

Xxx non costituito;

-appellato-

INPS – Gestione ex INPADP non costituito;

-appellato-

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 14 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione, è presente solo la Dott.ssa Teresa Romeo, per delega della Dott.ssa Daniela Natale, in rappresentanza del Ministero della Difesa; non sono costituiti gli appellati xxx e INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il sig. xxx, dopo la cessazione dal servizio in data 31/03/2010, l'11/10/2010, presentava domanda di riconoscimento della pensione privilegiata in relazione alla plessopatia brachiale superiore destra (e in relazione alla Lomboartrosi), riconosciuta ascrivibile alla VI categoria della tabella A dalla CMO di Taranto con verbale modello BL/B n.1.118 del 24/10/2011 e su cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere reso all'adunanza n.776 del 23/11/2017, si esprimeva sotto il profilo medico legale, evidenziando l'assenza del "nesso cronologico, oltre che la continuità fenomenica, per il riconoscimento in senso positivo dell'infermità".

Per conseguenza, l'INPS di Lecce, con atto n. LE012018899794 del 13/11/2018, nel conferire la pensione ordinaria diretta di anzianità, respingeva l'istanza di pensione privilegiata presentata dal xxx.

Degli esiti di tale procedimento si doleva il pensionato il quale, sulla base di relazione medico legale, adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per la Puglia, chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato – quantomeno di VI categoria Tab. A – con decorrenza dalla data della domanda dell'11/10/2010.

Resisteva il Ministero della Difesa, significando di avere riaperto in autotutela il procedimento amministrativo afferente al xxx, e chiedendo con nota del 29.10.2021 al sopracitato Comitato di Verifica di riesaminare il fascicolo medico-legale del ricorrente, e perciò alla Sezione territoriale di voler disporre un congruo rinvio onde poter concludere il citato procedimento amministrativo.

L'Inps si costituiva concludendo per l'infondatezza della domanda.

In occasione dell'udienza del 10 febbraio 2022, il Ministero allegava che:

- il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere di riesame n. , x x xxx in relazione alla patologia *“plessopatia brachiale superiore destra post-traumatica con maggiore interessamento del nervo cinconflesso”* aveva espresso, nel corso del procedimento di II grado, parere nuovamente negativo «per mancanza del nesso di causalità»;
- con decreto n. xxxx, l'Amministrazione aveva respinto nuovamente l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prodotta dall'interessato, negando in conseguenza la concessione del relativo beneficio per mancanza dei presupposti di legge;
- l'inammissibilità per difetto di giurisdizione, in quanto competente in via esclusiva ad esprimersi sulla concessione dell'equo indennizzo – oggetto del provvedimento impugnato – è il solo giudice Amministrativo.

In esito a detta udienza veniva disposta dal giudice di prime cure CTU.

2. Il giudizio di primo grado veniva definito dalla Sezione territoriale per la Puglia che, con la sentenza gravata, accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto del xxx, odierno appellato, alla pensione privilegiata di VII categoria tab. A, con decorrenza dal 31 marzo 2010, per la patologia *“lesione del nervo circonflesso e tendinopatia del muscolo sovraspinoso”*, a seguito del riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni allegate da causa di servizio, preso atto delle conclusioni rassegnate dal consulente dalla medesima officiato, che aveva ritenuto che l’aggravamento della patologia occorsa era risultato documentato e accertato alla data della presentazione della domanda di aggravamento e del successivo accertamento compiuto dagli organi medico-legali competenti per legge. In punto di liquidazione delle spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, il giudice di prime cure condannava le Amministrazioni resistenti – Ministero della Difesa e INPS – alla rifusione, in solido tra loro – per 1/3 a carico dell’INPS e per la parte rimanente del Ministero della Difesa – dei compensi di lite in favore del sig. xxx, motivando in ragione della *“diversa incidenza causale che ciascuna amministrazione ha avuto ai fini dell’esito del presente giudizio”*.

3. Con atto, notificato il 30 novembre 2022 a INPS e il successivo 13 dicembre all’avv. Occhinegro, quale avvocato presso il cui studio aveva eletto domicilio il xxx, nonché depositato l’11 gennaio 2023, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe per la riforma del capo in cui ha condannato le Amministrazioni resistenti alla refusione, in solido tra loro – per 1/3 a carico dell’Inps e per la parte rimanente del Ministero della Difesa – dei compensi di lite in favore del ricorrente e spese di CTU.

All'uopo ha formulato le doglianze che di seguito si riportano.

(primo motivo di appello) - *Violazione dell'art. 81 del c.p.c., dell'art. 2 comma 1 della legge n. 335/1995, dell'art.12 del DPR n. 461/2001 in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.*

Argomenta l'appellante che:

- *“in conformità all'art. 2 comma 1 della legge n. 335/1995 il personale militare congedatosi a decorrere dall'1.1.2010 non viene gestito, a fini pensionistico-previdenziali, dal Ministero della Difesa, ma dall'INPS.*

La disposizione ha carattere imperativo, tanto che l'INPS di Lecce – coerentemente con la propria competenza - ha emesso il provvedimento di diniego della pensione privilegiata, in data 13.11.2018, nei confronti del sig. xxxx.

Ciò posto, la sezione giurisdizionale regionale per la Puglia avrebbe dovuto ritenere questo Ministero della Difesa soggetto privo di legittimazione passiva, non avendo alcun potere di concedere o negare il trattamento pensionistico di privilegio in favore dell'odierno appellato”. (...)

- *“Alla luce di siffatte premesse, è evidente che nel ricorso introduttivo il militare in pensione circostanziava la propria condizione di fatto di soggetto pensionato a decorrere dal 31.03.2010, a far data quindi da un momento in cui la gestione della posizione pensionistica dei militari transitava all'INPS, con competenza attribuita con norma di legge”.*

(secondo motivo di appello) - *Accertamento della dipendenza da causa di servizio di una certa infermità ai fini pensionistici e rigetto dell'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo. Assenza di correlazione, diretta, immediata*

ed automatica tra l'uno e l'altro.

Con l'ulteriore soprariportato motivo di doglianza, argomenta l'appellante che:

- *“Tanto si è verificato nella fattispecie anche per effetto della sentenza n. 562/2022, sicché a fronte della condanna dell'INPS (unico soggetto deputato ad eseguire la sentenza di condanna) a riconoscere la pensione privilegiata, permane il diniego di questa Amministrazione della dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo.*
- *Infatti, la sentenza emessa dalla Corte dei conti Puglia che ha riconosciuto nell'ambito del proprio plesso giurisdizionale la pensione privilegiata rimane inutiliter data per questo Ministero, che nessun potere di conformazione alla suddetta decisione può esercitare, per effetto del richiamato art. 2 della legge n. 335/1995”.*
- *E ancora: “Secondo l'art. 91 c.p.c. il fondamento della condanna alle spese è il principio della causalità affinché i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento, posto che l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite e poiché è giusto secondo il principio della responsabilità che chi è risultato nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite (Cass. sezioni unite civili, 31 ottobre 2022 n. 32061).*

Tanto premesso, poiché la condanna impressa dalla sentenza n. 562/2022 della Corte dei conti per la Regione Puglia è di liquidazione della pensione privilegiata che compete ex lege all'INPS, denegata dall'ente erogatore con provvedimento del 2018, si ritiene che la sentenza del primo grado vada riformata ponendo le spese del giudizio, comprese le spese di CTU,

integralmente a carico dell'INPS, ed in subordine in solido con quest'ultimo con maggiore aggravio per l'ente previdenziale, poiché è stato acquisito al processo che la preminente incidenza causale nella definizione del giudizio nei termini di riconoscimento del trattamento privilegiato grava sull'ente erogatore".

L'appellante conclude chiedendo che l'odierno Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, disponga che le spese del giudizio di primo grado e di CTU gravino integralmente sull'INPS, e in subordine che, qualora venga confermato il vincolo di solidarietà, l'ente previdenziale venga condannato a corrispondere la maggior somma; con vittoria delle spese di giudizio.

Gli appellati non si sono costituiti.

4. All'odierna pubblica udienza la Dott.ssa Teresa Romeo, in rappresentanza del Ministero appellante, precisato che le notifiche sono andate a buon fine, ha ribadito l'ingiustizia della condanna alle spese, poste dalla sentenza gravata nella misura di un terzo in capo all'Inps e per la restante parte a carico del Ministero della Difesa, concludendo per l'accoglimento dell'appello.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.L'appello è infondato e va respinto.

Il Collegio, rilevata la mancata costituzione degli appellati, ne dichiara la contumacia.

In via preliminare, deve essere scrutinato il motivo di doglianza sollevato dal Ministero della Difesa in ordine all'asserito difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Il motivo è infondato e non merita accoglimento.

Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, dinnanzi al quale era già stata formulata dall'odierno appellante la relativa eccezione di inammissibilità del ricorso, oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della pensione privilegiata e non già la concessione dell'equo indennizzo, provvedimento rispetto al quale unico Giudice dotato di giurisdizione è il Giudice amministrativo.

Ciò che rileva, invero, come oggetto devoluto alla cognizione del Giudice contabile è l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della menomazione – plessopatia brachiale destra – addotta dal xxx a sostegno e fondamento della concessione della pensione privilegiata.

Come emerso in sede di giudizio dinnanzi alla Sezione territoriale per la Puglia, tale profilo è stato trattato in via amministrativa dal Ministero appellante, con procedimento esitato, per quanto qui interessa, nel D.M. n.1270/D emesso in data 29 aprile 2015, i cui esiti e le cui conclusioni sono stati, sia pure *incidenter tantum*, conosciuti e correttamente valutati dal Giudice di prime cure nell'iter motivazionale che ha condotto alla sentenza oggi appellata.

Per l'effetto, risponde alla corretta dinamica dei rapporti processuali aderenti al principio del contraddittorio (ex art. 101 c.p.c.) l'instaurazione dell'odierno giudizio anche nei confronti del Ministero odierno appellante, le cui doglianze sul punto, devono, pertanto, essere rigettate.

2. Passando a considerare il merito, l'appello non è fondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

Ai sensi degli artt. 64 e segg. del d.P.R. 1092 del 29/12/1973, presupposto fondamentale per l'attribuzione, in favore del dipendente, del trattamento

privilegiato, è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, donde sia derivata una menomazione dell'integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del citato art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull'insorgenza o sull'aggravamento delle infermità, e l'ascrizione alle corrispondenti tabelle e categorie di legge, contenute nel d.P.R. n. 915 del 23/12/1978.

3.Dall'acquisizione degli atti di causa risulta accertato che il Ministero della Difesa, con Decreto n.1270/D del 29/04/2015 si limitava a riconoscere la dipendenza da causa di servizio della sola lomboartrosi, con riconoscimento del diritto all'equo indennizzo di tab. B, nulla disponendo in ordine alla plessopatia brachiale superiore destra post traumatica, omettendo di evadere la domanda amministrativa presentata dal sig. xxx nel 2005, in costanza di rapporto di servizio, relativamente alla patologia in commento.

Con decreto n. xxxx in corso dell'instaurato giudizio di primo grado, il Ministero ha respinto nuovamente l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prodotta dall'interessato, negando in conseguenza la concessione del relativo beneficio per mancanza dei presupposti di legge.

Il sig xxxx aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio, sotto il profilo dell'aggravamento/interdipendenza, con domanda del 28/12/2005, poiché la plessopatia brachiale superiore destra post-traumatica era risultata allo stesso conoscibile *“solo”* a far data dal 14/11/2005, domanda che risulta tempestiva e in continuità cronologica-fenomenica con l'evento traumatico occorso al xxx per riconosciuta causa di servizio.

Sulla base degli accertamenti compiuti, nonché delle risultanze emerse a seguito della CTU disposta dal giudice di prime cure, è risultato che le conseguenze dell'evento traumatico del 1985 a carico dell'arto superiore destro sono determinate dalla lesione del nervo circonflesso e da conseguente sovraccarico biomeccanico del muscolo sovraspinato per compenso vicariante delle funzioni motorie perse per il deficit del nervo circonflesso.

Pertanto, l'aggravamento della patologia occorsa ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni per la concessione della pensione privilegiata risulta documentata e accertata alla data della presentazione della domanda di aggravamento e del successivo accertamento compiuto dagli organi medico-legali competenti per legge.

L'attuale condizione menomante (da cui risulta affetto il pensionato), ossia *“lesione del nervo circonflesso e tendinopatia del muscolo sovraspinoso”* deve ritenersi in gran parte imputabile alle conseguenze della lesione del circonflesso determinatasi nell'evento del 1985, quale forma di aggravamento – richiesta dal xxx il 27-28/12/2005 della patologia *“Esiti di pregressa frattura del trochite destro”* (già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio) – ovvero quale patologia interdipendente da quest'ultima.

A fronte di tale lineare ricostruzione, risultano prive di pregio le osservazioni

articolate sul punto dal Ministero appellante a sostegno del motivo di doglianza all'esame.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante Ministero, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce l'antecedente logico/giuridico della decisione del Giudice contabile ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico invocato.

Ora, non v'è dubbio che a tale accertamento il giudice della impugnata sentenza sia pervenuto attraverso una serie di atti endoprocedimentali (rinvio su richiesta dell'Amministrazione odierna appellante, nomina di CTU) cristallinamente riconducibili alle iniziative processuali poste in essere dal ridetto Ministero, successive rispetto all'adozione dell'iniziale Decreto di diniego n. xxxx del 29/04/2015, ma in linea con i relativi esiti.

Da ciò discende la diversa incidenza causale delle Amministrazioni resistenti rispetto al *decisum* adottato con la sentenza oggi gravata, con evidenti, innegabili ricadute in punto di modulazione tra le Amministrazioni resistenti delle percentuali di soccombenza.

4. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, con conferma della appellata sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per la Puglia n.562 del 22 settembre 2022, nella parte in cui dispone la condanna alla rifusione dei compensi di lite in favore del sig. xxx, ricorrente in primo grado, in solido tra loro, per un terzo a carico dell'INPS e per la parte rimanente a carico del Ministero della Difesa.

5. Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla sostanziale novità della questione trattata.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 60494 del registro di segreteria, dichiarata la contumacia degli appellati:

RIGETTA L'APPELLO

e per l'effetto,

CONFERMA

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia n.562 del 22 settembre 2022.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Oriella Martorana

Dott. Tammaro Maiello

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria 22/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti

delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 22/09/2025

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 22/09/2025